



FOCUS

SU UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI O SOCIETA' SPORTIVE

- ❖ **NOTA DI LETTURA DELLA LEGGE 7 APRILE 2026, n.53 “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive”**

- ❖ **MODELLI DI CONVENZIONE:**
 - 1) **Schema di Convenzione tra Comune/Città Metropolitana e la Società/Associazione Sportiva per “l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici” (art 1, comma 1, lettera b) della Legge n 53/2026);**

 - 2) **Schema di Convenzione tra Comune/Città Metropolitana e la Società/Associazione Sportiva per “interventi di riqualificazione e successiva concessione in uso del complesso sportivo scolastico” (art 1, comma 2, lettera a) della Legge n 53/2026);**

- ❖ **APPENDICE NORMATIVA**

A cura di:

Area Istruzione, Politiche educative, Edilizia scolastica, Sport e Impiantistica sportiva, Università e Ricerca

Area Affari Istituzionali e Legislativi, Servizi pubblici locali e Partecipate, Edilizia, Urbanistica, Contratti Pubblici e Appalti, Patrimonio, Politiche abitative, Ciclo integrato dei rifiuti



NOTA DI LETTURA

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2026 la Legge 7 aprile 2026, n. 53, in vigore dall'8 maggio scorso, riguardante modifiche al testo unico in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.

La legge è volta a favorire la pratica sportiva promuovendo la collaborazione tra Comuni, Città metropolitane, Province, proprietari degli edifici scolastici, le istituzioni scolastiche e le associazioni e società sportive, con l'obiettivo di una più ampia e strutturata utilizzazione degli impianti sportivi scolastici e delle loro attrezzature, oltre l'orario delle lezioni.

Viene regolamentato, in maniera più puntuale e operativa, l'utilizzo degli spazi a disposizione, superando quelle criticità che spesso sono state motivo di mancato utilizzo degli impianti sportivi scolastici negli orari extracurricolari.

Una prima rilevante novità riguarda la modifica dell'articolo 96 del d.lgs. 297/1994 (Testo Unico sull'istruzione), attraverso l'introduzione del comma 4-bis. Tale disposizione **ridefinisce in modo più chiaro competenze e modalità di utilizzo degli impianti, prevedendo che Comuni, Città metropolitane e Province, sentite le istituzioni scolastiche, mettono a disposizione con apposite convenzioni, gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature.**

L'utilizzo è espressamente consentito al di fuori dell'orario scolastico e delle attività extracurricolari previste dal Piano triennale dell'offerta formativa e nel periodo intercorrente tra la fine e l'inizio dell'anno scolastico. In questo modo si introduce un quadro più strutturato e operativo rispetto al passato.

Un ulteriore elemento innovativo è rappresentato dalla limitazione dei casi in cui le istituzioni scolastiche possono opporsi all'utilizzo degli impianti. Il diniego, infatti, è ora circoscritto a situazioni specifiche, in particolare quando l'uso esterno interferisca con attività didattiche o sportive della scuola già programmate e comunicate all'ente locale. Questa previsione riduce la discrezionalità delle scuole e favorisce una maggiore apertura all'utilizzo condiviso degli impianti sportivi scolastici.

La disciplina chiarisce inoltre, in modo esplicito, gli obblighi a carico delle associazioni e società sportive concessionarie, che devono farsi carico della gestione, della pulizia e della manutenzione degli impianti sportivi scolastici e delle attrezzature, garantendone la piena funzionalità al termine dell'utilizzo. Resta fermo il principio di invarianza finanziaria, in base al quale dall'attuazione delle convenzioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Di particolare rilievo è poi l'intervento sul d.lgs. 38/2021 (in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi), che introduce un meccanismo innovativo volto a favorire la riqualificazione degli impianti sportivi scolastici.

Le associazioni e società sportive possono infatti proporre interventi di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento delle strutture; qualora il Comune, Città metropolitana o Provincia, ne riconosca l'interesse pubblico, può essere stipulata una convenzione che attribuisce al proponente un diritto di utilizzo gratuito dell'impianto per un periodo proporzionato al valore dell'investimento effettuato. Si tratta di una misura che incentiva il partenariato tra pubblico e privato, senza incidere sulla spesa pubblica.

Ulteriori novità riguardano il chiarimento circa le attività che possono essere svolte negli impianti: viene infatti esplicitato che essi possono essere utilizzati non solo per attività sportive generiche, ma anche per allenamenti e gare ufficiali, superando precedenti incertezze interpretative. Parallelamente, si rafforza il coordinamento tra scuole e i Comuni, Città metropolitane e Province, introducendo l'obbligo per le istituzioni scolastiche di comunicare le attività che impediscono l'uso degli impianti, al fine di evitare sovrapposizioni e migliorare la programmazione.

Nel complesso, il provvedimento introduce una disciplina più chiara, vincolante e orientata alla massima valorizzazione degli impianti sportivi scolastici, promuovendone l'apertura al territorio e incentivando al contempo interventi di miglioramento delle strutture, rafforzando la collaborazione tra territorio e scuole a beneficio della collettività.

Al fine di favorire l'attuazione della nuova disciplina, **ANCI ha predisposto due Schemi di Convenzione per la concessione in uso degli impianti sportivi scolastici da parte di società e associazioni sportive.** I due modelli hanno finalità differenti: il primo riguarda il semplice utilizzo dell'impianto, mentre il secondo è pensato per i casi in cui l'associazione o società sportiva investe risorse proprie nella riqualificazione della struttura e ottiene in cambio una concessione d'uso.

In particolare:

- 1) Schema di Convenzione tra Comune/Città Metropolitana e la Società/Associazione Sportiva per "l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici" (art 1, comma 1, lettera b) della Legge n 53/2026);**
 - È finalizzata ai casi in cui la società/associazione sportiva utilizza l'impianto senza effettuare interventi strutturali.
 - Regola la concessione d'uso degli impianti sportivi scolastici in orario extrascolastico.



- Definisce diritti e obblighi delle parti, modalità di utilizzo, responsabilità, coperture assicurative, manutenzione ordinaria e corrispettivi eventualmente dovuti.

2) Schema di Convenzione tra Comune/Città Metropolitana e la Società/Associazione Sportiva per “interventi di riqualificazione e successiva concessione in uso del complesso sportivo scolastico” (art 1, comma 2, lettera a) della Legge n 53/2026);

- È rivolta alle situazioni in cui il soggetto sportivo si impegna a realizzare interventi di riqualificazione, manutenzione straordinaria o miglioramento dell'impianto.
- Disciplina sia la fase di esecuzione dei lavori sia la successiva gestione e utilizzazione dell'impianto.
- Stabilisce durata della concessione, modalità di ammortamento degli investimenti, obblighi manutentivi e condizioni di restituzione del bene.

Infine, per orientare le Amministrazioni con le disposizioni legislative richiamate nelle Convenzioni, è stata predisposta una apposita **Appendice normativa**.

FAC-SIMILE

Schema di Convenzione

**TRA IL COMUNE/CITTÀ METROPOLITANA
[NOME]**

**E LA SOCIETA' ASSOCIAZIONE SPORTIVA
[NOME]**

PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

INDICE

PREMESSA	2
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....	3
ARTICOLO 2 – FINALITA' E CONDIZIONI GENERALI.....	3
ARTICOLO 3 – MODALITA' DI UTILIZZO.....	4
ARTICOLO 4 – DURATA.....	4
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'/ASSOCIAZIONE SPORTIVA.....	4
ARTICOLO 6 – CONSEGNA.....	5
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE/CITTA' METROPOLITANA.....	5
ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVO.....	5
ARTICOLO 9 – RESPONSABILITA'.....	5
ARTICOLO 10 – REVOCA E SOSPENSIONE.....	5
ARTICOLO 11 – VIGILANZA E VERIFICA DELLO STATO DEI LOCALI DURANTE IL PERIODO DELLA CONCESSIONE.....	6
ARTICOLO 12 – POLIZZE ASSICURATIVE.....	6
ARTICOLO 13 – PERSONALE.....	7
ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
ARTICOLO 15 – NORME FINALI.....	7

PREMESSA

L'anno, addì...del mese di.....nella sede Municipale del Comune/Città metropolitana di.....

TRA

Il Comune/Città metropolitana di (nel seguito anche la “Concedente” o il “Comune/città metropolitana” o l’ “Amministrazione Comunale”) – Codice fiscale– rappresentato dal [responsabile del settore Amministrativo] – [•] – il [la] quale agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale ed a ciò autorizzato[a] dall’art.107, comma 3°, del D.lgs. n.267/2000, nonché dal decreto sindacale n. [•] del [•];

E

La (indicare se trattasi di Associazione Sportiva senza fini di lucro oppure e le Società Sportiva senza fini di lucro), con sede legale in, alla Via, n., CAP, C.F./P.I., (nel seguito anche il “Concessionario” o la “.....” e, unitamente al Comune/città metropolitana, le “Parti”), in persona del Legale rappresentante [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

PREMESSO CHE

1. il Comune/Città metropolitana di è proprietario del complesso sportivo di (nel seguito anche “Impianto”) sito in Via, e relative pertinenze classificato ai sensi dell’art. 826 del cc quale bene del patrimonio indisponibile in quanto destinato ad un pubblico servizio;
2. l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici al di fuori dell’orario scolastico favorisce la promozione dell’attività sportiva e sociale sul territorio;
3. la legge 7 aprile 2026, n. 53 pubblicata in GU n.94 del 23.04.26 all’art 1, comma 1 lettera b) ha previsto che “con apposite convenzioni il Comune o la Città metropolitana, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell’offerta formativa nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico”;
4. (eventuale) la Legge Regionale della n. del che disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, in attuazione dell’articolo 90 della legge 289/2002 e che mira a valorizzare l’associazionismo sportivo senza scopo di lucro;
5. l’art.181 del Dlgs n.36.2023 che stabilisce che le concessioni relative ai servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione del Libro IV, parte II del codice dei contratti pubblici Dlgs n.36.2023;
6. il Consiglio Comunale con deliberazione n..... in data ha approvato il Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, anche scolastici, che prevede, tra l’altro, la possibilità di affidare in Concessione in uso tali impianti ad associazioni e società sportive senza fini di lucro;
7. il Comune/Città metropolitana di ha stipulato con il competente apposita convenzione ai sensi dell’art.96, comma 2, del Dlgs. 16 aprile 1994, n. 297 ove sono stabilite

le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature per attività sportive non in orario scolastico;

8. il Comune/Città metropolitana, conformemente agli atti di cui ai precedenti punti 6 e 7, con¹ ha predeterminato i criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei possibili soggetti affidatari tra Associazioni Sportive e Società Sportive, ai fini dell'utilizzo degli impianti sportivi scolastici.
9. il Comune/città metropolitana di intende, inoltre, promuovere la collaborazione con le società ed associazioni sportive prive di scopo lucrativo per favorire la pratica sportiva al fine di sostenere la crescita armonica e civile della Comunità locale in tutte le fasce di età, nonché per altre categorie e fasce di età(indicare qui eventuali finalità ed obiettivi inseriti nel DUP o negli altri documenti programmatori del Comune/città metropolitana e comunque a titolo esemplificativo si indicano interventi a favore di soggetti con disabilità o altre categorie fragili o infine a favore di altre realtà sportive prive di impianti), anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà;
10. Con..... si è provveduto a raccogliere le richieste e le relative manifestazioni d'interesse presentate dalle società e dalle associazioni sportive interessate ad assumere in gestione d'uso i vari impianti scolastici sportivi in orario extrascolastico.²

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina l'utilizzo da parte della Società/Associazione sportiva degli impianti sportivi scolastici siti presso [denominazione scuola e indirizzo], nonché delle relative attrezzature, al di fuori:

- dell'orario di svolgimento del servizio scolastico;
- delle attività extracurricolari previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

L'utilizzo è finalizzato alla promozione della pratica sportiva, dell'aggregazione sociale e del benessere della comunità, senza scopo di lucro.

¹ Citare l'atto che fissa i criteri oggettivi per l'individuazione dei concessionari. La disciplina può ritrovarsi in un regolamento comunale o anche in un atto d'indirizzo a cura della Giunta Comunale.

² La norma richiede criteri oggettivi predeterminati per l'individuazione dei soggetti concessionari. Il rimando alle disposizioni del codice dei contratti deve essere interpretato tenendo conto che l'art. 181 di tale norma qualifica le concessioni prive di rilevanza economica come escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti medesimo. Ne consegue che gli affidamenti in concessione di cui alla presente convenzione sono soggetti ai soli principi di cui agli artt. da 1 a 12 del Dlgs n.36.2023 ed in particolare agli articoli 1, 2, 3, di tale decreto legislativo. In conclusione l'amministrazione concedente deve comunque predeterminare criteri oggettivi e trasparenti per la selezione del concessionario. Le modalità operative di selezione tra i possibili concessionari saranno definite dalle singole amministrazioni anche tenendo conto delle loro peculiarità territoriali e ambientali. In caso di presenza nel territorio di una pluralità di società e associazioni sportive si suggerisce la pubblicazione di un avviso contenente i criteri di selezione al fine di garantire evidenza pubblica alla procedura.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI UTILIZZO

1. Gli impianti sportivi scolastici saranno utilizzati secondo il calendario stabilito dal Comune/Città metropolitana e compatibilmente con le esigenze scolastiche.
2. La Società/Associazione sportiva si impegna a mettere a disposizione delle altre Società/Associazioni sportive del territorio gli spazi secondo le seguenti modalità³
3. La Società/Associazione sportiva si impegna a rispettare gli orari assegnati e a non sub-concedere a terzi gli spazi senza autorizzazione.
4. L'accesso è consentito esclusivamente agli associati o partecipanti alle attività organizzate.
5. Il concessionario utilizza gli spazi concessi conformandosi alle prescrizioni a cura del consiglio di circolo [oppure del consiglio d'istituto] di cui al documento allegato parte integrante e sostanziale della presente convenzione

ARTICOLO 4 – DURATA

La presente convenzione ha durata dal [data inizio] al [data fine], eventualmente rinnovabile previo accordo tra le parti fermo restando che al termine della durata qui prevista l'amministrazione ha pieno diritto di decidere di non rinnovare la concessione e il concessionario non avrà nulla da pretendere ad alcun titolo.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE SPORTIVA

La Società/Associazione sportiva si impegna a:

- utilizzare gli impianti con diligenza e nel rispetto della loro destinazione;
- garantire la custodia, la pulizia e il corretto uso delle attrezzature durante il periodo di utilizzo;
- rispondere di eventuali danni arrecati a strutture o beni;
- rispettare le norme di sicurezza e igiene;
- stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per gli utenti.

Inoltre, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune/Città metropolitana dovesse adottare o ritenere necessarie per l'impianto sportivo scolastico e il suo utilizzo; a tal fine, dovrà consentire l'accesso all'impianto sportivo scolastico ai dipendenti del Comune/città metropolitana o a soggetti da esso autorizzati per attività di vigilanza sul funzionamento del servizio. Il Concessionario deve sollevare il Comune/Città metropolitana da ogni responsabilità per eventuali danni o pregiudizi a persone e/o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle proprie attività, inclusi atti dolosi o colposi del proprio personale, collaboratori o di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, per tutta la sua durata. È obbligato a utilizzare l'impianto sportivo scolastico in modo strettamente conforme alla concessione e per i soli scopi ivi previsti.

³ Nel caso in cui l'amministrazione concedente individui una Società/Associazione sportiva a cui affidare la gestione dell'impianto con vincolo a garantire alcuni spazi ad altre società o associazioni secondo orari e modalità previste dall'amministrazione concedente

ARTICOLO 6– CONSEGNA

La consegna dell'impianto avverrà in contraddittorio alla presenza del Comune/Città metropolitana, del concessionario, dell'Istituzione Scolastica.

Alla consegna dell'impianto, le Parti compileranno un verbale che attesti lo stato di consistenza, il censimento degli attrezzi e lo stato dei luoghi. Il verbale di consegna sarà redatto in triplice copia (una copia sarà consegnata al Concessionario, una sarà consegnata all'Istituzione Scolastica e l'altra resterà al Concedente).

Il verbale di consegna deve dare esplicitamente conto degli obblighi assunti dalla concessionaria e dall'Istituzione Scolastica ai fini del regolare utilizzo alternato e continuativo dell'impianto e delle attrezzature rispettivamente per le attività curricolari e per le attività extra-curricolari, come contenuti nel successivo articolo 9 della presente convenzione.

Al termine della concessione, l'impianto dovrà essere riconsegnato nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, fatta eccezione per il normale deterioramento dovuto all'uso e le migliorie derivanti dai lavori realizzati. Alla scadenza della convenzione, il Comune/Città metropolitana riprenderà piena disponibilità dei locali e delle strutture, e il gestore non avrà diritto ad alcun risarcimento, né a pretese per avviamento o incremento di attività.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE/CITTÀ METROPOLITANA

Il Comune/Città metropolitana si impegna a:

- mettere a disposizione gli impianti in condizioni di sicurezza e agibilità;
- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria (salvo diversi accordi);
- comunicare eventuali indisponibilità con congruo preavviso.

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVO

Per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici è previsto:

- un canone pari a € [importo], oppure
- l'utilizzo gratuito, in considerazione delle finalità sociali della Società/Associazione sportiva (secondo quanto deliberato dall'Amministrazione comunale/amministrazione metropolitana).

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITÀ

La Società/Associazione sportiva è responsabile per danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo degli impianti durante il periodo di concessione, sollevando il Comune/Città metropolitana e l'istituzione scolastica da ogni responsabilità.

ARTICOLO 10 – REVOCA E SOSPENSIONE

Il Comune/Città metropolitana può revocare o sospendere la convenzione in caso di:

- inadempienza agli obblighi previsti;
- esigenze istituzionali o scolastiche sopravvenute;
- motivi di pubblico interesse.

ARTICOLO 11 – VIGILANZA E VERIFICA DELLO STATO DEI LOCALI DURANTE IL PERIODO DELLA CONCESSIONE

Al fine di garantire la regolarità e la gestione scrupolosa dell'utilizzo alternato e continuativo dell'impianto e delle attrezzature da parte dell'Istituzione Scolastica (per le attività curricolari) e della Concessionaria (per le attività extra-curricolari) al termine di ogni turno di utilizzo, ciascun utilizzatore ha l'obbligo di riconsegnare i locali e le attrezzature in perfetto stato di efficienza, ordine e pulizia. Eventuali rifiuti prodotti durante l'attività devono essere rimossi a cura e spese dell'utilizzatore del turno.

Ciascun utilizzatore, nel momento in cui prende in consegna i locali (all'inizio del proprio turno), è tenuto a verificare immediatamente lo stato dell'immobile, degli infissi, degli impianti e delle attrezzature, nonché le condizioni di igiene e pulizia.

Qualora vengano riscontrati danni, guasti o gravi carenze nella pulizia imputabili al precedente utilizzatore, il soggetto subentrante deve darne immediata comunicazione formale (via email o PEC) all'Ufficio _____ del Comune/Città metropolitana e, per conoscenza, alla controparte (Scuola o Associazione).

La segnalazione deve pervenire, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle attività del turno corrente o comunque entro i primi 30 minuti dalla presa in consegna.

In assenza della segnalazione di cui al comma precedente, i locali e le attrezzature si presumono consegnati in perfetto stato e conformi alle norme igienico-sanitarie. Di conseguenza, ogni danno o carenza riscontrata successivamente sarà addebitato all'utilizzatore in quel momento in possesso del bene, il quale sarà tenuto al risarcimento del danno o al rimborso delle spese di ripristino e pulizia straordinaria sostenute dal Comune/Città metropolitana.

Ricevuta la segnalazione di danno o incuria, il Comune/Città metropolitana si riserva di effettuare un sopralluogo in contraddittorio con i rappresentanti della Scuola e dell'Associazione per accertare l'entità del danno e le relative responsabilità. Qualora la gravità delle mancanze igieniche renda i locali inagibili per il turno in corso, le spese per l'intervento di pulizia d'urgenza saranno poste interamente a carico dell'utilizzatore uscente inadempiente.

ARTICOLO 12 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

- polizza assicurativa a copertura:
 - a) della responsabilità civile verso terzi. La polizza ricomprende esplicitamente l'impianto affidato e garantisce tra l'altro dai danni arrecati a terzi da soci, volontari, collaboratori e/o altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'assegnatario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo. Il massimale è pari a €
 - b) polizza Incendio che assicura il Rischio Locativo ed il contenuto (arredamento, attrezzature, macchinari), per le seguenti somme assicurate.....;

La società associazione si obbliga a mantenere attivi i suddetti contratti assicurativi per il periodo di vigenza della custodia, a consegnare al Comune /Città metropolitana i relativi documenti attestanti la loro perdurante validità ed efficacia e a fornire copia al Comune/Città metropolitana della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi

ARTICOLO - 13 PERSONALE

Il concessionario si impegna, nei confronti dei “lavoratori sportivi” a garantire l’applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 36/2021 “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.

Il concessionario si impegna, nei confronti del proprio personale dipendente, al rispetto dei CCNL di comparto sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché degli accordi sottoscritti in sede territoriale relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della concessione.

Il concessionario si impegna, nei confronti di volontari di cui si avvalga, all’obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il concessionario è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 6 ottobre 2021 recante “Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli.”

ARTICOLO 14– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità al Regolamento UE 2016/679, i dati forniti e raccolti dal Comune/Città metropolitana in relazione a questo contratto di concessione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla stipula e all’esecuzione della concessione stessa. Il Comune/ Città metropolitana informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune/ Città metropolitana di

ARTICOLO 15 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme vigenti in materia. Eventuali controversie saranno di competenza del Foro di [luogo].
Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: [...]

Per il Comune/Città metropolitana

Per la Società /Associazione sportiva

FAC-SIMILE

COMUNE DI (....)

Schema di Convenzione

Proposta ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 38/2021

Intervento di:

“Riqualificazione e successiva concessione in uso del complesso sportivo scolastico”

Concessionario:

SOCIETÀ SPORTIVA.....

OPPURE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA

INDICE

PREMESSA	2
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	4
ARTICOLO 2 – FINALITÀ E CONDIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 3 – DURATA	5
ARTICOLO 4 – CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO E COSTI DI GESTIONE	5
ARTICOLO 5 – RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO	5
ARTICOLO 6 – GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SCOLASTICO	6
ARTICOLO 7 – PROPRIETÀ DEL COMPLESSO.....	7
ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE E GESTIONE.....	7
ARTICOLO 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	8
ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO	8
ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE.....	9
ARTICOLO 12 - EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO	10
ARTICOLO 13 - CAUZIONI.....	10
ARTICOLO 14 - POLIZZE ASSICURATIVE	11
ARTICOLO 15 – PERSONALE	11
ARTICOLO 16 – PUBBLICITÀ.....	12
ARTICOLO 17– PENALI	13
ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE.....	13
ARTICOLO 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	13
ARTICOLO 20 – VERIFICHE E COMUNICAZIONI.....	13
ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
ARTICOLO 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI PANTOUFLAGE	14

SCHEMA DI CONVENZIONE

Proposta di affidamento relativa ad un intervento di:
"Riqualificazione e successiva gestione del complesso sportivo....."

PREMESSA

L'anno 2026, addì [*] del mese di [*] nella Sede Municipale del Comune di

TRA

Il Comune di (nel seguito anche la "Concedente" o il "Comune" o l' "Amministrazione Comunale") – Codice fiscale– rappresentato dal [responsabile del settore Amministrativo] – [*] – il [la] quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale ed a ciò autorizzato[a] dall'art.107, comma 3°, del D.Lgs. n.267/2000, nonché dal decreto sindacale n. [*] del [*];

E

La (indicare se trattasi di Associazione Sportiva senza fini di lucro oppure e le Società Sportiva senza fini di lucro), con sede legale in, alla Via, n., CAP, C.F./P.I., (nel seguito anche il "Concessionario" o la "....." e, unitamente al Comune, le "Parti"), in persona del Legale rappresentante [*], nato a [*] il [*], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

VISTO

- il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi". In particolare, l'art. 5, comma 1bis del suddetto D. Lgs. n. 38/2021 prevede che "Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
- (eventuale) la Legge Regionale della n. del che disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, in attuazione dell'articolo 90 della legge 289/2002 e che mira a valorizzare l'associazionismo sportivo senza scopo di lucro;
- l'art. 181 del Dlgs n.36.2023 che stabilisce che le concessioni relative ai servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione del Libro IV, parte II del codice dei contratti pubblici Dlgs n.36.2023

SCHEMA DI CONVENZIONE

Proposta di affidamento relativa ad un intervento di:
"Riqualificazione e successiva gestione del complesso sportivo....."

PREMESSO CHE

- 1) in data il Consiglio Comunale con deliberazione n..... ha approvato il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, anche scolastici, comunali che prevede, tra l'altro, la possibilità di affidare in Concessione in uso tali impianti ad associazioni e società sportive senza fini di lucro;
 - 2) il Comune di è proprietario del complesso sportivo di (nel seguito anche "Impianto") sito in Via, e relative pertinenze classificato ai sensi dell'art. 826 del cc quale bene del patrimonio indisponibile in quanto destinato ad un pubblico servizio;
 - 3) il Comune di ha stipulato con il competente apposita convenzione ai sensi dell'art.96, comma 2, del Dlgs. 16 aprile 1994, n. 297 ove sono stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature per attività sportive non in orario scolastico;
 - 4) il Comune di intende, inoltre, promuovere la collaborazione con le società ed associazioni sportive prive di scopo lucrativo per favorire la pratica sportiva al fine di sostenere la crescita armonica e civile della Comunità locale in tutte le fasce di età, nonché per altre categorie e fasce di età(indicare qui eventuali finalità ed obiettivi inseriti nel DUP o negli altri documenti programmatici del Comune e comunque a titolo esemplificativo si indicano interventi a favore di soggetti con disabilità o altre categorie fragili o infine a favore di altre realtà sportive prive di impianti), anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà;
 - 5) l'Associazione sportiva senza fini di lucro oppure la Società Sportiva senza fini di lucroin data [•]/[•]/2026 ha trasmesso a mezzo pec un progetto di fattibilità economico-finanziaria avente ad oggetto un intervento (nel seguito anche "Intervento" o "Progetto") di "(Riqualificazione), (Rigenerazione), (Ammodernamento) e concessione in uso del complesso sportivo", finalizzato ad ottenere la concessione per la (riqualificazione), (rigenerazione), (ammodernamento) e successivo uso. Il progetto è costituito dalla seguente documentazione:
 - 6) la società sportiva oppure l'associazione sportiva ha sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti;
 - 7) il consiglio di istituto o di circolo, all'atto dell'approvazione o dell'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa, ha comunicato al Comune in quanto proprietario del plesso scolastico le attività didattiche e sportive della scuola e il Comune ha verificato che riguardo all'istanza di concessione in uso in oggetto non sussistono ragioni che impediscano l'utilizzo dell'impianto sportivo scolastico ai fini dello svolgimento delle attività richieste;
 - 8) il consiglio di circolo [oppure il consiglio d'istituto] ha espresso il proprio assenso alla concessione in uso con proprio atto.....;
 - 9) (indicare qui i passaggi e gli atti relativi all'istruttoria finalizzata a consentire la dichiarazione d'interesse pubblico della proposta. Il Comune può richiedere integrazioni e modifiche agli atti presentati e può svolgere anche incontri in contraddittorio con il soggetto proponente);
 - 10) il Comune, con delibera n. [•] del [•] ha deliberato il Pubblico interesse della proposta;
-

SCHEMA DI CONVENZIONE

Proposta di affidamento relativa ad un intervento di:
"Riqualificazione e successiva gestione del complesso sportivo....."

- 11) il Responsabile del Settore..... con propria determinazione n.....in data....., recependo l'indirizzo della Amministrazione comunale ha provveduto ad affidare la....
.....(indicare qui se trattasi di rigenerazione, riqualificazione o di ammodernamento) e la successiva gestione dell'impianto..... alla Associazione Sportiva senza fini di lucro oppure e alla Società Sportiva senza fini di lucro con sede in, previa valutazione e approvazione del progetto presentato, in relazione alla congruità dell'investimento;
- 12) le Parti intendono disciplinare la Concessione mediante la presente Convenzione;
- 13) Tutto ciò premesso, richiamato il D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha ad oggetto la Concessione in uso del bene relativa all'intervento di "Riqualificazione e successivo uso del complesso sportivo"".

La proposta prevede:

- a) la progettazione dei lavori
- b) la realizzazione dei lavori
- c) la gestione in uso dell'impianto negli spazi orari di concessione

Le modalità di progettazione, realizzazione dei lavori, gestione, sono disciplinate dalla presente convenzione e dai seguenti documenti presentati dal concessionario e approvati dal Comune con

.....

.....

.....

I predetti documenti sono allegati e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il concessionario utilizza gli spazi concessi conformandosi alle prescrizioni a cura del consiglio di circolo [oppure del consiglio d'istituto] di cui al documento allegato parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ E CONDIZIONI GENERALI

La presente concessione mira a creare un sistema d'uso degli impianti coerente con le direttive e gli obiettivi del Comune, privilegiando efficienza, efficacia ed economicità. L'obiettivo primario è promuovere una piena utilizzazione degli impianti sportivi del territorio e un'elevata qualità dei servizi di utilità sociale erogati, con particolare attenzione alla qualità percepita dai cittadini.

L'uso del complesso dovrà essere finalizzato esclusivamente a tali scopi, salvo eccezioni formalmente autorizzate dal Comune. Tutte le prestazioni previste dalla concessione hanno un'utilità sociale e non potranno essere interrotte o sospese senza giusta causa.

SCHEMA DI CONVENZIONE

*Proposta di affidamento relativa ad un intervento di:
"Riqualificazione e successiva gestione del complesso sportivo....."*

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata della concessione in uso è fissata, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, in anni, ritenuti, con determinazione n. del del Responsabile del Settore....., sufficienti e congrui per recuperare il valore degli investimenti realizzati.

Alla consegna dell'impianto, le Parti compileranno un verbale che attesti lo stato di consistenza, il censimento degli attrezzi e lo stato dei luoghi.

Al termine della concessione, l'impianto dovrà essere riconsegnato nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, fatta eccezione per il normale deterioramento dovuto all'uso e le migliorie derivanti dai lavori realizzati. Alla scadenza della convenzione, il Comune riprenderà piena disponibilità dei locali e delle strutture, e il gestore non avrà diritto ad alcun risarcimento, né a pretese per avviamento o incremento di attività.

La presente concessione non è prorogabile. È fatto salvo che le parti possano convenire una diversa durata della concessione nel solo caso in cui ciò sia necessario per consentire il recupero dell'investimento del concessionario al fine della rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento da questi effettivamente sostenuto.

ARTICOLO 4 – CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO E COSTI DI GESTIONE

La presente concessione d'uso non prevede alcun canone a carico del concedente e il concessionario si fa carico della realizzazione dell'investimento quantificati in euro.....e del sostenimento dei costi di conduzione in uso dell'impianto per le ore a questi assegnati.

Nello specifico è previsto l'accollo a carico del Concessionario dei costi di gestione della struttura negli spazi orari concessi in uso con esplicito riferimento a:

- pulizia, guardiania ed apertura/chiusura della struttura;
- utenze;
- manutenzione ordinaria.

Per quanto attiene alle utenze occorre una specifica regolazione in relazione alle fattispecie concrete. Presumendo che nella maggioranza dei casi i POD siano intestati ai comuni, si può ipotizzare che sia calcolato un contributo forfetario a carico della società sportiva.

ARTICOLO 5 – RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO

Il Concessionario assume l'impegno a realizzare l'intervento di riqualificazione come descritto nel Progetto di Fattibilità, e in particolare nel Piano economico-finanziario dell'investimento, successivamente dettagliato nel Progetto Esecutivo.

Entro n. 30 giorni dalla richiesta del Rup il Concessionario dovrà consegnare il Progetto Esecutivo. Questo dovrà basarsi sul Progetto di Fattibilità già presentato e sottoposto a tutte le autorizzazioni, approvato dal Comune e dallo stesso dichiarato di pubblico interesse. Il Concessionario partecipa

SCHEMA DI CONVENZIONE

Proposta di affidamento relativa ad un intervento di:
"Riqualificazione e successiva gestione del complesso sportivo....."

alla (eventuale) conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di sua competenza senza diritto di voto

I lavori dovranno iniziare tempestivamente, rispettando le tempistiche indicate nel cronoprogramma che fa parte della proposta progettuale.

Spetta al Comune nominare il Direttore dei lavori e i collaudatori.

Entro [*] giorni dall'ultimazione dei lavori, dovranno essere prodotti, laddove necessari, i certificati di collaudo statico (se richiesto) e i certificati di collaudo tecnico-amministrativo, in conformità con la normativa pubblicistica applicabile.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, il Concessionario ha l'obbligo di:

- affidare i lavori ad una impresa munita dei relativi requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari (SOA) coerenti con il progetto esecutivo;
- seguire e far seguire le indicazioni fornite dal Concedente tramite gli incaricati alla sorveglianza durante la fase esecutiva, al fine di garantire la buona riuscita dei lavori;
- informare le autorità scolastiche e il Concedente tempestivamente ed ottenerne l'autorizzazione in caso di eventi o circostanze che possano causare una sospensione o interruzione dei lavori per più di trenta giorni rispetto al cronoprogramma approvato. Dovrà indicare la causa e le misure che intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- comunicare prontamente al Concedente ed alla scuola qualsiasi altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un impatto negativo sulla concessione o sulla capacità del Concessionario di adempiere agli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 6 – GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SCOLASTICO

La concessione include la gestione del e del come meglio specificato in seguito.

Il Concessionario avrà diritto alla gestione ad uso esclusivo del Campo nei seguenti spazi orari di seguito indicati:

lunedì dalle ore alle ore

martedì dalle ore alle ore

mercoledì dalle ore alle ore

giovedì dalle ore alle ore

venerdì dalle ore alle ore

sabato dalle ore alle ore

domenica dalle ore alle ore

Ai sensi delle normative sulla sicurezza, il Concessionario assume la qualifica di gestore dell'attività, divenendo responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo

SCHEMA DI CONVENZIONE

*Proposta di affidamento relativa ad un intervento di:
"Riqualificazione e successiva gestione del complesso sportivo....."*

scolastico, inclusi agibilità e omologazione delle strutture. Tutte le certificazioni relative a questi aspetti dovranno essere custodite e messe a disposizione del Concedente su richiesta.

Inoltre, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare o ritenere necessarie per l'impianto sportivo scolastico e il suo utilizzo; a tal fine, dovrà consentire l'accesso all'impianto sportivo scolastico ai dipendenti del Comune o a soggetti da esso autorizzati per attività di vigilanza sul funzionamento del servizio. Il Concessionario deve sollevare il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni o pregiudizi a persone e/o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle proprie attività, inclusi atti dolosi o colposi del proprio personale, collaboratori o di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, per tutta la sua durata. È obbligato a utilizzare l'impianto sportivo scolastico in modo strettamente conforme alla concessione e per i soli scopi ivi previsti.

ARTICOLO 7 – PROPRIETÀ DEL COMPLESSO

Il Concessionario riconosce esplicitamente e senza riserve che gli impianti in questione sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Per queste non sarà dovuto alcun tipo di compensazione o rimborso delle spese sostenute.

Il complesso sportivo viene consegnato al concessionario nello stato di fatto in cui si trova al momento della stipula della concessione.

Per una verifica accurata della consistenza attuale dell'impianto, del suo stato e delle attrezzature, verrà redatto un apposito verbale tra le parti. Tale verbale sarà compilato nel momento in cui il concessionario prenderà materialmente possesso dell'impianto.

ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE E GESTIONE

Il Concessionario è responsabile della manutenzione ordinaria del complesso sportivo, incluse le strutture, i beni, le attrezzature e gli impianti tecnologici. Questo comprende tutte le riparazioni, i rinnovamenti e le sostituzioni necessarie per mantenere o ripristinare il buon stato di conservazione e l'efficienza operativa, anche in conformità con nuove normative.

Se necessario, il Concessionario dovrà sostituire attrezzature e arredi secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto esecutivo. In caso di malfunzionamenti di attrezzature o impianti, il Concessionario dovrà ripristinarne la funzionalità immediatamente o comunque nei tempi tecnici strettamente necessari. Qualora il Concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando tutte le spese sostenute, previa notifica al Concessionario. Il Concessionario può apportare modifiche migliorative agli impianti a proprie spese, previa approvazione e accordo con l'Amministrazione Comunale. Sarà inoltre responsabile della riparazione e sostituzione di tutti i componenti di consumo e delle attrezzature usate per la manutenzione.

ARTICOLO 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il grave inadempimento delle obbligazioni da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 15 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

- (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei servizi e/o dell'infrastruttura conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
- (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- (iii) la penale a carico del Concessionario stabilita nel valore del 15% dell'importo della concessione.

ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del Codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Responsabile Tecnico, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
 - a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di gestione dei servizi;
 - b) gravi vizi o difformità dei lavori/servizi tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle opere o dell'erogazione dei Servizi;

SCHEMA DI CONVENZIONE

Proposta di affidamento relativa ad un intervento di:
"Riqualificazione e successiva gestione del complesso sportivo....."

- c) perimento totale o parziale dei lavori ovvero grave danneggiamento degli stessi a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del progetto allegato;
 - d) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative;
 - e) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
 - f) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 92 e 94 del Codice;
 - g) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei servizi e sostenuti dal Concessionario per i soli servizi eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:
- (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei servizi e/o dell'Infrastruttura conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - (iii) la penale a carico del Concessionario stabilita nel valore del 10% dell'importo della concessione.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro apposito verbale entro 15 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fatto salvo diverse decisioni da parte dell'ente concedente.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi definiti quali gravi inadempienze:

SCHEMA DI CONVENZIONE

*Proposta di affidamento relativa ad un intervento di:
"Riqualificazione e successiva gestione del complesso sportivo....."*

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.lgs n.36.2023;
- c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.lgs n.36.2023;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

ARTICOLO 12 - EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero 1 anno prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma precedente e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese.

La mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

Il Concedente si impegna ad avviare almeno prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

ARTICOLO 13 - CAUZIONI

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla manutenzione e

SCHEMA DI CONVENZIONE

Proposta di affidamento relativa ad un intervento di:
"Riqualificazione e successiva gestione del complesso sportivo....."

gestione dell'impianto di cui al precitato art. 8, il Concessionario presta la garanzia definitiva, con le modalità stabilite dal Codice. La predetta garanzia è pari al 10% del valore dei lavori stabiliti con la presente concessione. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio. La predetta cauzione è conforme al disposto dell'art. 117 del Dlgs n.36.2023. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

ARTICOLO 14 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

- polizza assicurativa a copertura:
 - a) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a €; (massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro);
 - b) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a €;
 - c) polizza Incendio che assicura il Rischio Locativo ed il contenuto (arredamento, attrezzature, macchinari), per le seguenti somme assicurate.....;
 - d) eventuale integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare;
 - e) polizza per i progettisti per il progetto esecutivo ai sensi del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria".

La copertura assicurativa di cui al comma 2, punto a), decorre dalla data di avvio dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato.

ARTICOLO 15 – PERSONALE

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto il Concessionario dovrà nominare il responsabile del servizio comunicando le relative generalità e i relativi recapiti al Concedente, in modo tale che lo stesso possa costituire il referente del Concedente per quanto attiene alla regolare esecuzione degli adempimenti e al diligente svolgimento del servizio sportivo

SCHEMA DI CONVENZIONE

*Proposta di affidamento relativa ad un intervento di:
"Riqualificazione e successiva gestione del complesso sportivo....."*

Il concessionario, per lo svolgimento dei servizi oggetto di concessione, si impegna a disporre di personale idoneo alle mansioni e munito di qualifiche, titoli, requisiti professionali e degli eventuali brevetti adeguati, come previsto alla normativa vigente.

Il concessionario dovrà altresì garantire il rispetto del d. Lgs. n. 81/2008 e fornire, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale al personale impiegato per lo svolgimento del servizio.

Il concessionario si impegna, nei confronti dei "lavoratori sportivi" a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 36/2021 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo".

Il concessionario si impegna, nei confronti del proprio personale dipendente, al rispetto dei CCNL di comparto sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché degli accordi sottoscritti in sede territoriale relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della concessione.

Il concessionario si impegna, nei confronti di volontari di cui si avvalga, all'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il concessionario è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 6 ottobre 2021 recante "Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli."

ARTICOLO 16 – PUBBLICITÀ

Trattandosi di impianto sportivo scolastico non è ammessa alcuna forma di sfruttamento pubblicitario.

Ove ammesso lo sfruttamento pubblicitario

Al Concessionario spettano i proventi derivanti dallo sfruttamento pubblicitario all'interno del complesso sportivo, gestendo sia la pubblicità fissa che quella mobile durante eventi e gare.

La disposizione della pubblicità è soggetta alle seguenti condizioni:

- gli spazi per la pubblicità, sia fissa che mobile, interna ed esterna, sono definiti dall'Amministrazione Comunale;
- il materiale pubblicitario deve garantire la perfetta visibilità del campo di gioco e deve essere realizzato con materiali ignifughi a norma di legge;
- è vietata la pubblicità a contenuto politico o offensivo per la morale e il pubblico decoro;
- è permessa la pubblicità tramite mezzi fonici, luminosi e audiovisivi all'interno degli impianti;
- è fatto divieto al Concessionario di sub-concedere gli spazi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione del Comune di

Tutte le spese relative al posizionamento, manutenzione e rimozione del materiale pubblicitario, inclusi gli oneri connessi (come canoni, assicurazioni, diritti SIAE), sono a carico esclusivo del Concessionario e delle associazioni sportive, ciascuno per la propria competenza.

SCHEMA DI CONVENZIONE

*Proposta di affidamento relativa ad un intervento di:
"Riqualificazione e successiva gestione del complesso sportivo....."*

La pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità e all'eventuale canone per l'occupazione di spazi pubblici, secondo le normative comunali. Il Concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni causati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto.

Il Concessionario si impegna inoltre a diffondere gratuitamente, tramite l'impianto sonoro, ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale o dalla Circoscrizione competente.

Infine, la durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature non deve in alcun modo eccedere la scadenza naturale della convenzione.

ARTICOLO 17- PENALI

Nel caso in cui l'impianto dovesse rimanere chiuso per cause imputabili al Concessionario e ciò dovesse generare un pregiudizio e/o danno per il Concedente, il Comune applicherà una penale giornaliera da € 50,00 a € 100,00. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale diffiderà per iscritto il Concessionario, assegnando un termine congruo per l'adempimento

ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante da questo contratto, inclusa la sua formazione, interpretazione, validità, adempimento, inadempimento, risoluzione, recesso, nullità o efficacia, la competenza esclusiva e inderogabile è attribuita all'Autorità Giudiziaria del Foro di Ciò vale per tutte le questioni che non rientrano nella giurisdizione amministrativa.

ARTICOLO 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità del presente contratto.

È inoltre obbligato a includere una clausola specifica nei contratti con i propri subcontraenti, attraverso la quale ciascuno di essi si assume i medesimi obblighi di tracciabilità. La mancata inclusione di tale clausola comporterà la nullità assoluta del subcontratto.

ARTICOLO 20 – VERIFICHE E COMUNICAZIONI

I funzionari incaricati dell'Amministrazione comunale hanno il diritto di accedere all'impianto sportivo scolastico, per verificare lo stato di manutenzione, conservazione e, in generale, l'osservanza della convenzione.

Tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti, previste dal Contratto, devono avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), pena la nullità, salvo diverso accordo scritto e ove consentito dalla legge. Le comunicazioni si considerano valide ed efficaci se inviate ai seguenti indirizzi PEC:

SCHEMA DI CONVENZIONE

Proposta di affidamento relativa ad un intervento di:
"Riqualificazione e successiva gestione del complesso sportivo....."

- Per il Concedente:
- Per il Concessionario:

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del proprio indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità al Regolamento UE 2016/679, i dati forniti e raccolti dal Comune in relazione a questo contratto di concessione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla stipula e all'esecuzione della concessione stessa. Il Comune informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di

ARTICOLO 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Ai sensi della L. 190/2012 (Legge Anticorruzione), il Concessionario dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e di impegnarsi a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice.

Ai sensi del c. 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Concessionario dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nei confronti del Concessionario.


Il Concessionario dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, c. 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

....., li

Per il Concessionario

Il Legale rappresentante.....

Per il Comune di



APPENDICE NORMATIVA

- **Legge 7 aprile 2026, n. 53 Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo Unico

1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, all'articolo 96 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con apposite convenzioni il comune o la provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto possono negare l'assenso all'utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi previsti dall'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38. Sono posti a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonché gli adempimenti occorrenti per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;



b) all'articolo 6:

1) al comma 4, la parola: «extracurricolari» è sostituita dalla seguente: «extracurricolari» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali»;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, i consigli di istituto o di circolo, all'atto dell'approvazione o dell'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa, comunicano all'ente locale proprietario le attività didattiche e sportive della scuola, di cui al medesimo comma 4, che impediscono l'utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

- **Decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (NUOVO CODICE DEGLI APPALTI)**

Articolo 94 - Cause di esclusione automatica.

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319,319-ter, 319-quater, 320,321,322,322-bis, 346-bis, 353,353-bis, 354,355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;



- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
(...omissis...)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
(...omissis...)

Articolo 117 - Garanzie definitive.

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2.

2. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell'accordo quadro.



3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

4. Negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

8. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo



svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

10. L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

11. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranno consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile



per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

12. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

13. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

14. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Articolo 181 - Contratti esclusi.

1. I servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.

2. La presente Parte non si applica altresì alle concessioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

3. All'affidamento dei contratti di concessione esclusi dall'ambito di applicazione della presente Parte si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I.

- **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.**

Articolo 5 - Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro

1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la



rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

1-bis. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.**

Articolo 3 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione


- **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (T.U. PUBBLICO IMPIEGO)**

Articolo 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (A) (Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs. n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del d.lgs. n. 387 del 1998)

(... omissis...)

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- **Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL)**



Articolo 107 - Funzioni e responsabilità della dirigenza.

(...omissis...)

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

- **Decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (T.U. ISTRUZIONE)**

➤

Articolo 96 - Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche.

(...omissis...)

2.A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.

(...omissis...)

- **Codice Civile**

Articolo 826 - Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.

[I]. I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni [828].

[II]. Fanno parte del patrimonio indisponibile [828 2] dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque



modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica [84 3 Cost.], le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari [745 c. nav.] e le navi da guerra.

[III]. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Articolo 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento.

[I]. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

[II]. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

[III]. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Articolo 1454 - Diffida ad adempiere.

[I]. Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

[II]. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

[III]. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.